



COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 6.7.2023  
C(2023) 4686 final*

*Signor Presidente,*

*la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere motivato sulla proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022) 695 final).*

*La Commissione accoglie con favore il sostegno del Senato della Repubblica agli obiettivi della proposta, vale a dire rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei figli, quali il diritto all'identità, alla vita privata e alla vita familiare, e garantire i diritti di cui godono ai sensi del diritto nazionale, come i diritti di successione o al mantenimento, in situazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione.*

*La Commissione ha esaminato attentamente i punti sollevati dal Senato della Repubblica e desidera esporre le seguenti osservazioni.*

*Il Senato della Repubblica ritiene che la proposta non rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità nella misura in cui — in sede di richiesta di riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro — consente di invocare il motivo di ordine pubblico solo caso per caso e non contempla la possibilità di invocarlo per negare gli effetti di un certificato europeo di filiazione.*

*1) Per quanto riguarda la possibilità di invocare la clausola dell'ordine pubblico, il Senato della Repubblica osserva che la proposta sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha dichiarato che la pratica della maternità surrogata è contraria all'ordine pubblico e che solo un divieto così ampio è in grado, a titolo precauzionale, di evitare forme di abuso e sfruttamento.*

*In ordine all'accertamento della filiazione, la Commissione rileva che la proposta lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri, ai sensi dei trattati dell'UE, di adottare misure di diritto sostanziale in materia di famiglia e, pertanto, di decidere se regolamentare o vietare la maternità surrogata nel proprio territorio.*

*Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
Piazza Madama  
00186 ROMA*

*Tuttavia, con riguardo al riconoscimento della filiazione, la proposta imporrebbe che, una volta accertata in uno Stato membro, la filiazione di un figlio nato da maternità surrogata sia riconosciuta da altri Stati membri. Tale obbligo si basa sul diritto dei minori alla non discriminazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Uno strumento dell'Unione sul riconoscimento della filiazione volto a tutelare l'interesse superiore del minore non può discriminare una determinata categoria di figli in base al modo in cui sono stati concepiti o nati o in base al tipo di famiglia da cui provengono.*

*Poiché la fiducia reciproca tra gli Stati membri è il fondamento della cooperazione giudiziaria civile, in linea con tutti gli strumenti vigenti dell'Unione in materia di diritto privato internazionale e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la proposta vieterebbe il riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha accertato la filiazione e il riesame del merito della decisione di accertamento della filiazione stessa. Vietando il riesame del merito, la proposta impedirebbe a uno Stato membro di negare il riconoscimento per il solo motivo che esiste una discrepanza tra il diritto dello Stato membro d'origine e quello dello Stato membro in cui tale riconoscimento è richiesto.*

*Al pari di altri strumenti dell'Unione, la proposta contempla la possibilità di negare il riconoscimento della filiazione per motivi di ordine pubblico. Tuttavia la Corte di giustizia ha statuito che la clausola dell'ordine pubblico deve essere interpretata restrittivamente; la possibilità di interpretarla in modo estensivo contrasterebbe infatti con il principio stesso della fiducia reciproca tra gli Stati membri, con la libera circolazione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici e, di conseguenza, con l'obiettivo della proposta di facilitare il riconoscimento della filiazione tra Stati membri. Poiché il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico deve avvenire solo in casi eccezionali, essa non può applicarsi come divieto generale e astratto del riconoscimento della filiazione di una determinata categoria di minori. La Corte ha pertanto dichiarato che, pur non potendo definire l'ordine pubblico di uno Stato membro, è tenuta a controllare i limiti entro cui le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono farvi ricorso.*

*In una causa in cui la filiazione accertata in un altro Stato membro non era compatibile con il diritto dello Stato membro in cui se ne chiedeva il riconoscimento, la Corte ha altresì dichiarato che l'obbligo degli Stati membri di riconoscere la genitorialità nell'ambito della libera circolazione<sup>1</sup> non viola di per sé l'ordine pubblico o l'identità nazionale di uno Stato membro.*

*2) Quanto all'impossibilità, nella proposta, di invocare l'ordine pubblico contro il riconoscimento del certificato europeo di filiazione, la Commissione desidera sottolineare che il certificato non costituirebbe in alcun caso un accertamento della*

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 dicembre 2021, *V.M.A. / Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo"*; ECLI:EU:C:2021:1008.

*filiazione, bensì solo la prova di quella già accertata da uno Stato membro in forza del diritto nazionale applicabile. Inoltre non sostituirebbe i documenti nazionali equivalenti (come il certificato di nascita), ma sarebbe facoltativo per i minori (o i loro rappresentanti legali).*

*Il rilascio del certificato sarebbe subordinato a una serie di condizioni, tra cui la competenza e la legge applicabile. Di conseguenza il certificato dovrebbe essere rilasciato da un'autorità giurisdizionale o da un'altra autorità dello Stato membro in cui è stata accertata la filiazione e le cui autorità giurisdizionali sono competenti in base alla proposta, ai sensi della legge applicabile ivi designata.*

*Un'ulteriore condizione riguarderebbe l'ordine pubblico processuale. Data l'assenza di norme processuali uniformi fra gli ordinamenti nazionali, uno Stato membro può invocare e negare il riconoscimento di una decisione se ritiene che le garanzie processuali di imparzialità del giudizio e di tutela dei diritti di difesa non siano state rispettate nello Stato membro d'origine. Tuttavia, a differenza di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico nazionale di filiazione, il certificato non sarebbe rilasciato conformemente alle norme procedurali nazionali ma ai sensi del diritto dell'Unione, ovvero conformemente alle specifiche disposizioni procedurali stabilite nella proposta. Tali disposizioni disciplinerebbero in dettaglio la domanda di certificato, l'esame della domanda, le circostanze in cui il certificato non può essere rilasciato, il contenuto e gli effetti dello stesso, le condizioni e le procedure per la rettifica, modifica o revoca del certificato, le possibilità di impugnare le decisioni ad esso relative, gli effetti delle procedure di ricorso e le circostanze in cui gli effetti del certificato possono essere sospesi da un'autorità giurisdizionale o da un'altra autorità competente.*

*In linea con tali norme uniformi, la persona che richiede un certificato dovrebbe fornire all'autorità di rilascio dati e documenti riguardanti le informazioni da certificare, compresi gli elementi su cui il richiedente si basa per far valere la filiazione, gli estremi dell'autorità giurisdizionale o dell'autorità competente dello Stato membro che ha accertato la filiazione e una dichiarazione secondo cui, per quanto noto al richiedente, non vi sono controversie pendenti in relazione alla filiazione. L'autorità di rilascio dovrebbe quindi verificare le informazioni, le dichiarazioni e i documenti forniti dal richiedente e non potrebbe rilasciare il certificato in particolare se la filiazione fosse oggetto di contestazione (ad esempio a causa del mancato rispetto dei diritti fondamentali).*

*Dato che la proposta stabilirebbe norme di procedura uniformi a garanzia dei diritti processuali di chiunque dimostri un interesse legittimo in relazione al certificato e che quest'ultimo sarebbe rilasciato a norma del diritto dell'Unione e alle condizioni ivi stabilite, la possibilità di opporre un diniego al riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico nazionale di filiazione per motivi di ordine pubblico non si applicherebbe al certificato.*

*La Commissione desidera infine sottolineare che il legislatore dell'Unione ha già adottato, nel regolamento dell'Unione sulla successione<sup>2</sup>, un certificato successorio europeo disciplinato da disposizioni equivalenti a quelle che disciplinano il certificato europeo di filiazione.*

*La Commissione utilizzerà il parere motivato del Senato della Repubblica per informare il processo legislativo, unitamente ai dibattiti attualmente in corso con i rappresentanti degli Stati membri. Confidando di aver così chiarito i punti sollevati dal Senato della Repubblica, la Commissione attende con interesse di proseguire il dialogo politico in futuro.*

*La prego di accogliere, signor Presidente, i sensi della mia più alta stima.*

*Maroš Šefčovič*  
*Vicepresidente*

*Didier Reynders*  
*Membro della Commissione*



---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo; GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32012R0650>.